

Legge del 17 agosto 1960, n. 908

Estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamenti già esclusive dell'amministrazione centrale¹.

(commento di giurisprudenza)

1. Gli Uffici periferici delle Amministrazioni statali, nell'esercizio delle attribuzioni decentrate in applicazione della *legge di delega 11 marzo 1953, n. 150*, nonché di ogni altra attribuzione che preveda il controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato e di Uffici regionali di controllo della Corte dei conti, provvedono al pagamento delle conseguenti spese mediante la diretta emissione dei titoli previsti dall'art. 54 del *regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*², ed in particolare di:

a) ordinativi diretti;

b) ordini di accreditamento, nei casi e nei limiti in cui le disposizioni già in vigore prevedono l'emissione di buoni di subanticipazione;

c) ruoli di spesa fissa.

Tali titoli sono soggetti al controllo delle Ragionerie regionali, o provinciali dello Stato, in conformità del disposto dell'art. 15 del *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544*³, nonché degli Uffici regionali di controllo della Corte dei conti.

(commento di giurisprudenza)

2. Per ogni esercizio finanziario ed ai fini dell'assunzione degli impegni, quando ne ricorra il caso, nonché dell'emissione dei titoli di cui all'art. 1, le Amministrazioni centrali dalle quali dipendono gli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, qualora non vi siano in bilancio stanziamenti specifici per le spese di competenza di ciascun ufficio, provvedono, con decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti, a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziare sui singoli capitoli di spesa tra gli uffici periferici medesimi.

Con le stesse modalità potranno essere effettuate, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui sopra.

3. Le somme risultanti dalle ripartizioni di cui al precedente art. 2 sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti, compresi quelli di cui all'art. 64, ultimo comma, del *regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*⁴.

4. I funzionari ai quali sono somministrati fondi con gli ordini di accreditamento di cui al precedente art. 1, lettera b), debbono presentare, alle scadenze stabilite, i rendiconti delle somme erogate alla Ragioneria regionale od a quella provinciale dello Stato competente per il

¹ Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 1 dicembre 1998, n. 47;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 11 gennaio 1996, n. 8;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 14 gennaio 1999, n. 4; Circ. 20 marzo 2000, n. 14;

- Ministero del tesoro: Circ. 8 marzo 1996, n. 22; Circ. 11 novembre 1997, n. 82;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 gennaio 2002, n. 2; Circ. 2 dicembre 2002, n. 43;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 11 dicembre 1997, n. 791; Circ. 17 dicembre 1997, n. 861; Circ. 29 ottobre 1998, n. 435;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale: Circ. 9 dicembre 1997.

² Riportato sopra, in questa stessa sottovoce, al n. I.

³ Riportato in appresso, in nota all'art. 2 L. 26 luglio 1939, n. 1037, sottovoce C, al n. II.

⁴ Riportato sopra, in questa stessa sottovoce, al n. I.

riscontro amministrativo-contabile, a norma degli artt. 16 e 17 del *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544*⁵.

Per tali rendiconti, le attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti, in base alle leggi vigenti, sono deferite agli Uffici regionali di controllo della Corte medesima.

5. La presente legge avrà efficacia a partire dall'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.

Data di aggiornamento: 13/10/2010 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 31/08/1962

⁵ Riportato in appresso, in nota all'art. 2 L. 26 luglio 1939, n. 1037, sottovoce C, al n. II.